



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CERVARO**

Corso della Repubblica 23 03044 Cervaro (Fr) Cod.Mecc. FRIC843003

☎ Uffici 0776/367013 fax 0776/366759 ✉ FRIC843003@istruzione.it ✉ PEC FRIC843003@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 90032220601 Cod. I.P.A. UFR501

Cervaro, 04/03/2020

CIRCOLARE N. 150

A tutto il personale docente

I.C. CERVARO

Oggetto: Comunicazione urgente DPCM 1° marzo 2020.

Come sancito l'articolo 4 del DPCM 1° marzo 2020 prevede che “ la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.

Tale disposizione va letta in uno con l'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990 che così recita: “Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, **permane l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffuse pericolose per la salute pubblica**; le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le modalità di cui all'allegato”.

Si configura pertanto una specifica responsabilità in capo al medico che, in base alla legge, è tenuto a notificare tutti i casi di malattie diffuse pericolose per la salute pubblica, e non certo al Dirigente Scolastico.

Stando a quanto previsto dalle norme, dunque, il Dirigente Scolastico deve ammettere in classe lo studente che sia stato assente per più di cinque giorni per il quale **non abbia ricevuto dalle autorità mediche competenti la notifica obbligatoria** in caso di malattia infettiva.

Fto Il Dirigente Scolastico

Prof. Pietro PASCALE

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio